

(N. 167)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione degli uffici giudiziari dopo la liberazione, ha resa necessaria l'emanazione di vari provvedimenti di carattere temporaneo, stante la deficienza numerica del personale, dovuta soprattutto alla sospensione dei concorsi dal 1925 al 1931 e poi durante la guerra.

Tali provvedimenti erano diretti specialmente a consentire una maggiore elasticità nella distribuzione del personale nei vari uffici, nonché un più sollecito impiego del personale assunto in carriera mediante i concorsi.

Ma poichè la situazione non è ancora completamente normalizzata, pur avviandovisi rapidamente, con l'unito progetto di legge — che ha l'adesione del Tesoro — si propone che alcune disposizioni emanate in relazione alle accennate esigenze, già scadute o che scadranno il 31 dicembre 1948, siano richiamate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1949.

È ora necessario qualche chiarimento in ordine ai singoli articoli del progetto.

Articolo 1°, lettera a): Riguarda il conferimento delle funzioni giudiziarie agli uditori in anticipo a quanto è disposto dall'attuale ordinamento.

Essi infatti, per la legge 31 ottobre 1942, n. 1352 (articolo 6) in relazione all'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, del quale si propone la proroga, possono conseguire le funzioni stesse, in sottordine subito, anzichè dopo un anno secondo l'articolo 129 dell'ordinamento vigente; e possono essere destinati come reggenti di pretura dopo almeno quattro mesi di tirocinio.

L'utilità per il servizio è evidente, in quanto consente di rinforzare i tribunali, le cui piante organiche non sono complete ed ai quali non aspirano magistrati anziani inamovibili, e consente altresì di coprire le preture (circa 125), ancora prive di titolare.

Articolo 1°, lettera b.): È da tener presente che l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, dà facoltà ai Capi di Corte di

provvedere, in caso di urgenza, alla sostituzione di magistrati assenti o impediti, con altri dello stesso distretto, anche del grado immediatamente inferiore. Trattasi di una disposizione che nella pratica si è rivelata molto opportuna, in quanto è valsa ad attenuare notevolmente le difficoltà derivanti dalle vacanze esistenti in vari uffici giudiziari, specie in determinati distretti. Tali vacanze sono ancora numerose, e pertanto sussistono tuttora le esigenze, in vista delle quali fu emanata la disposizione, che perciò viene anch'essa prorogata di un anno.

Il capoverso dello stesso articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, è diretto alla identica finalità ed è quindi opportuno che sia pure prorogato.

Articolo 1^o, lettera c): L'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, ha già sospeso talune delle incompatibilità previste dall'articolo 61 del Codice di procedura penale. La proroga di questa disposizione è necessaria soprattutto nelle Corti di appello, ove non essendo ancora completo il numero dei magistrati previsto dalle piante, potrebbe essere impossibile la costituzione del collegio. Restano ferme peraltro le incompatibilità riguardanti la partecipazione del giudice allo stesso procedimento negli ulteriori gradi ed inoltre il divieto di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento sia stato difensore o procuratore speciale, querelante, testimone o perito.

* * *

Con l'articolo 2 del disegno di legge si richiama in vigore l'articolo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, che consentiva di destinare pretori a posti di primo pretore e viceversa, nonchè aggiunti a posti di pretore.

Con questa disposizione si potranno coprire specialmente quelle sedi di pretura attribuite nella pianta a primi pretori, in attesa che sia espletato lo scrutinio per primi pretori, ripreso dopo lunga sospensione.

* * *

Con l'articolo 3 del disegno di legge viene ripristinata la norma contenuta nell'articolo 3 del citato decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, concernente la facoltà del Ministro di Grazia e giustizia di stabilire che le prove del concorso per uditore giudiziario si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla capitale. Tale facoltà che già sussiste nella legge sullo stato giuridico (articolo 34 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) è necessario ripristinare specialmente per il numero rilevante degli aspiranti (oltre tremila), all'attuale concorso per la ammissione in magistratura, poichè le prove scritte non potranno espletarsi in unica sede (cioè in Roma) essendo i locali del palazzo degli esami assolutamente insufficienti per una così notevole affluenza di candidati.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:.

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

b) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, già prorogato fino al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1593;

c) l'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, già prorogato dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947.

Art. 2.

L'articolo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352 è applicabile fino al 31 dicembre 1949.

Art. 3.

È data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla Capitale, con la osservanza delle modalità fissate con decreto del Ministro stesso.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.